

AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA ED ESERCIZIO DI FARMACIE PRIVATE

PROCEDURA

La Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità - trasmette al Farmacista interessato e al Direttore del Servizio Assistenza Farmaceutica dell'ASL della Provincia di Pavia il Decreto di nomina di vincitore, firmato dal Presidente della Giunta Regionale.

Il vincitore di concorso invia al Direttore del Servizio Assistenza Farmaceutica dell'ASL della Provincia di Pavia la seguente documentazione, accompagnata da lettera di trasmissione in marca da bollo secondo la tariffa vigente:

- Autocertificazione di iscrizione all'Ordine dei Farmacisti;
- autocertificazione attestante l'assenza di condanne penali e carichi pendenti;
- dichiarazione sostitutiva di certificato antimafia;
- copia del codice fiscale;
- copia della ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale (tassa non dovuta se la Farmacia è rurale);
- autocertificazione atta a comprovare che l'acquirente:
 - 1) non è titolare di altra Farmacia;
 - 2) non ricopre posti di ruolo nell'amministrazione dello Stato, compresi quelli di assistente e titolare di cattedra universitaria, e di enti locali o comunque pubblici, né esercita la professione di propagandista di prodotti medicinali;
 - 3) non esercita altre arti o professioni sanitarie;
- n° 1 marca da bollo secondo la tariffa vigente per il successivo rilascio di copia conforme della delibera di autorizzazione all'apertura della Farmacia;
- perizia tecnica asseverata da giuramento ai sensi di legge, atta a comprovare che i locali siano ubicati nella sede prevista dalla pianta organica e distanti non più di 200 m dalla più vicina Farmacia, con misurazione da soglia a soglia per la via pedonale più breve (l'attestazione non serve se trattasi di Farmacia sede unica);
- planimetria aggiornata dei locali in scala 1:100 con rapporti aereo-illuminanti e sezioni (si allegnerà altra documentazione per eventuale adeguamento ai regolamenti locali);
- certificato di agibilità dei locali da adibire a Farmacia, con indicazione della destinazione d'uso;
- dichiarazione di conformità degli impianti idraulico, termico, ed elettrico, ai sensi delle leggi 46/90 e 626/94 e successive modifiche ed integrazioni;
- relazione tecnica dell'impianto di condizionamento (se esistente).

Al ricevimento della documentazione richiesta, il Servizio Assistenza Farmaceutica, con preavviso di almeno 30 giorni, fissa la data dell'ispezione preventiva alla Farmacia.

Se il risultato dell'ispezione non è soddisfacente, l'interessato sarà diffidato a mettersi in regola entro 30 giorni.

Se il risultato dell'ispezione è soddisfacente, il titolare comunica l'orario di apertura giornaliero dell'esercizio ed il giorno settimanale di chiusura, e il Servizio Assistenza Farmaceutica, dopo aver

acquisiti i pareri non vincolanti del Sindaco e dell'Ordine dei Farmacisti sui suddetti orari, predisporre entro 30 giorni delibera di autorizzazione all'apertura ed esercizio della Farmacia.

Una copia della delibera viene rilasciata:

- all'interessato;
- alla Direzione Generale Sanità U.O. Qualità e Integrazione Servizi Sanitari Regione Lombardia;
- alla Direzione Generale Sanità U.O. Tributi ed Entrate Regione Lombardia;
- Al Sindaco del Comune in cui ha sede la Farmacia;
- All'Ordine dei Farmacisti.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Circolare regionale H1.2001.0018440 del 15.3.2001
- R.D. 27 luglio 1934 n° 1265 - art. 102
- Legge 2 aprile 1968 n° 475 - art. 13
- Legge 8.11.1991 n° 362 artt. 7 e 8
- D.P.R. 21 agosto 1971 n° 1275
- Legge 4 agosto 2006 n° 223
- L.R. 31.12.2009 n° 33